



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA RELATIVA AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DEL COMPARTO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA SEZIONE ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA

Il giorno 21 dicembre 2021, presso il Ministero dell'Università e della Ricerca – Via Michele Carcani 61, la delegazione di parte pubblica del Ministero dell'Università e della Ricerca e le rappresentanze delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria firmatarie del CCNL del 19 aprile 2018, legittimate alla contrattazione collettiva integrativa, procedono alla sottoscrizione definitiva dell'accordo nazionale integrativo mediante l'apposizione della firma da parte dei rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale o di soggetti da essi appositamente delegati.

VISTA l'ipotesi di accordo, sottoscritta il 30 novembre 2021 ai sensi degli art. 6 e 7 e dall'art. 97, comma 3, lett. a2) e a4) del CCNL 19.4.2018, rispettivamente riguardanti i “Criteri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 72 del C.C.N.L. del 16.2.2005 tra i singoli Istituti (Conservatori di Musica, Accademie di Belle Arti, Accademie Nazionali e I.S.I.A)” e i “Criteri di ripartizione delle risorse per la formazione del personale delle istituzioni”;

VISTA la nota prot. n. 35915 del 7 dicembre 2021 con la quale l'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, ha fornito la certificazione di competenza sulla predetta ipotesi di accordo;

VISTA la nota prot. n. 16690 del 7 dicembre 2021 con la quale è stata trasmessa la predetta ipotesi di accordo ai fini del controllo previsto dall'art. 40-*bis*, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTE le note del Dipartimento della Funzione Pubblica, prot. n. 85596 del 21 dicembre 2021, e del Ministero Economia e Finanze – Dip. della Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 303739 del 20 dicembre 2021, con le quali è stato esercitato il controllo congiunto previsto dall'art. 40-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO necessario procedere alla sottoscrizione definitiva accogliendo le indicazioni contenute nella predetta nota del Dipartimento della Funzione Pubblica;

le parti

- a) con riferimento alla contrattazione relativa ai criteri di ripartizione del fondo di cui all'articolo 72 del C.C.N.L. del 16/2/2005 tra i singoli Istituti, concordano di mantenere, per l'anno 2021, il criterio di assegnazione del fondo alle istituzioni in base alla dotazione organica e di approvare il testo del Contratto integrativo nazionale secondo la formulazione di seguito riportata:



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Contratto Collettivo Integrativo Nazionale AFAM 2020/2021

Art. 1

(Finalità e campo di applicazione)

1. Il contratto collettivo integrativo viene stipulato per disciplinare l'utilizzazione del fondo di istituto per il personale delle istituzioni di cui all'art. 1 della legge 508 del 21 dicembre 1999.

Art. 2

(Decorrenza e durata)

1. Gli effetti giuridici ed economici del presente contratto integrativo hanno validità a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, salvo diverse decorrenze indicate nei successivi articoli. Sono comunque fatti salvi gli effetti degli atti e delle contrattazioni di sede in applicazione del Contratto Nazionale integrativo in vigore per l'anno accademico 2019/2020, purché definiti prima della sottoscrizione definitiva del presente accordo nazionale.

2. Il contratto si intende tacitamente prorogato per i successivi anni accademici salvo disdetta di una delle due parti contraenti da effettuarsi entro il 30 settembre antecedente l'inizio di un nuovo anno accademico.

Art. 3

(Disciplina fiscale e previdenziale)

1. A tutti i compensi previsti dal presente contratto si applica la medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per le attività a carico dei fondi di origine contrattuale.

Art. 4

(Fondo di istituto)

1. Le risorse finalizzate ad alimentare il fondo di istituto sono costituite dai fondi di natura contrattuale come definiti dall'art. 17 del CCNL quadriennio normativo 2006/09 e biennio economico 2006/07. Tali risorse sono assegnate alle istituzioni in relazione alla consistenza organica.

2. Il fondo di istituto è altresì alimentato dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall'istituzione finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, con esclusione di quelle di cui al successivo articolo 6, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell'Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati.

3. Solo con apposita e motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in sede di programmazione delle attività e in caso di effettiva necessità, il fondo di cui al comma 1 può essere integrato con altre risorse di bilancio, per far fronte a maggiori esigenze didattiche, di produzione e ricerca o di natura amministrativa.

4. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021 al personale tecnico-amministrativo deve destinarsi una quota parte del fondo di cui al comma 1 non inferiore al 25%.

5. Al termine dell'anno finanziario le economie realizzate sugli eventuali ulteriori stanziamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione non possono considerarsi quali economie vincolate e confluiscono pertanto in maniera indistinta nel fondo avanzo di amministrazione.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Art. 5

(Fondo di Istituto per il personale docente)

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, disciplina con regolamento le modalità e le procedure per l'attribuzione di funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica, nonché per tutte le attività anche di rilevanza esterna comunque connesse con il funzionamento dell'istituzione di cui all'art. 23, c. 2, del C.C.N.L. 16 febbraio 2005.
2. La procedura per l'attribuzione delle funzioni di cui al comma 1 dovrà essere comunque aperta alla partecipazione di tutti i docenti dell'istituzione.
3. Per le predette funzioni e incarichi la contrattazione integrativa d'istituto può prevedere specifiche indennità annue complessive, per importi non superiori a € 8.500,00 pro-capite. Il predetto limite si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi.

Art. 6

(Didattica aggiuntiva)

1. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, tenuto conto della programmazione didattica definita dall'istituzione, le ore di didattica aggiuntiva comunque svolte per il funzionamento dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti didattici, sono finanziate esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dai consigli di amministrazione, secondo le modalità definite nel presente articolo in applicazione dell'art. 23, c. 1, del CCNL 16 febbraio 2005. Tali stanziamenti confluiscono nelle risorse di cui all'art. 72, c. 3, del 16 febbraio 2005 e non sono assoggettati al limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
2. Sulla base della programmazione didattica, il Consiglio Accademico formula una proposta motivata in ordine all'attivazione degli insegnamenti aggiuntivi da attivare e ne definisce il profilo dei docenti affidatari. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico in ordine agli insegnamenti aggiuntivi da attivare e ai profili dei docenti da individuare, disciplina con regolamento le modalità e le procedure per l'attribuzione delle ore di didattica aggiuntiva e per l'affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi, nel rispetto della programmazione didattica annuale e delle risorse disponibili, da definire in via preliminare.
3. Gli incarichi di didattica aggiuntiva sono sempre retribuiti. Il compenso da erogare per le ore di didattica aggiuntiva non può essere superiore ad € 8000,00. Il compenso orario è definito in sede di contrattazione integrativa di istituto e comunque non può essere inferiore a € 50,00 lordo dipendente, tenuto conto della tipologia dell'insegnamento e dell'impegno complessivo.
4. Previa verifica della copertura finanziaria, il direttore affiderà le ore di didattica aggiuntiva e i corsi o moduli orari aggiuntivi con apposita lettera di incarico, nel rispetto del regolamento di cui al comma 2.
5. Nessun compenso può essere erogato se non previa verifica del completamento dell'orario d'obbligo, da parte del docente incaricato, di cui all'art. 12 del CCNL del 4 agosto 2010.

Art. 7

(Personale tecnico-amministrativo)

1. Al fine di garantire la funzionalità e l'efficienza dei servizi, la contrattazione integrativa d'istituto può prevedere specifici compensi connessi ad incarichi di coordinamento di unità operative tecniche e amministrative nonché compensi per specifiche attività aggiuntive di particolare impegno rese



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

durante l'orario di obbligo dal personale appartenente alle aree 1, 2 e 3, per importi non superiori a € 4.000,00 pro-capite. Il predetto limite si applica anche nel caso di svolgimento di più incarichi.

2. Le indennità orarie per le prestazioni aggiuntive oltre l'orario d'obbligo rese dal personale tecnico e amministrativo sono retribuite con i seguenti importi:

area 3 € 19

area 2 € 18

area 1 € 16

3. La contrattazione integrativa di Istituto potrà definire importi maggiori di quelli di cui al comma precedente in relazioni ad attività che si svolgono in orari notturni e/o festivi, in misura non superiore al 25%

4. Le prestazioni orarie aggiuntive di cui al precedente comma 2 non potranno essere retribuite se non certificate mediante l'adozione di sistemi automatizzati di rilevazione delle presenze.

5. Le disposizioni del presente articolo decorrono dall'anno accademico 2020/2021.

Art. 8

(Indennità EP)

1. In applicazione dell'art. 40 del CCNL del 16 febbraio 2005 al personale EP è attribuita una indennità di amministrazione di € 4.500,00.

2. Al personale EP che svolge le funzioni di Direttore Amministrativo di cui all'art. 13 del DPR 132/03 e a quello di cui all'art. 9, comma 6, del CCNL quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, la predetta indennità è attribuita nella misura di € 7.000,00.

3. L'indennità di cui ai commi precedenti sono inoltre attribuite nella misura del 70% dell'importo di cui al comma 1 al personale EP che svolge ad interim presso altra Istituzione le funzioni di Direttore di Ragioneria, e nella misura del 70% dell'importo di cui al comma 2 al personale EP che svolge ad interim le funzioni di Direttore Amministrativo.

4. Le indennità di cui al presente articolo sono incrementate del 10% per le istituzioni che hanno una dotazione organica complessiva superiore a 50 unità e di un ulteriore 10%, fino ad un massimo del 50%, per ogni 20 unità oltre le 80.

5. Le predette indennità annue sono erogate con cadenza mensile per 12 mensilità sono omnicomprenditive e non sono cumulabili con altri compensi a carico del fondo di Istituto o del bilancio, salvo che con quelli spettanti per le attività svolte ai sensi dell'art. 9, e spettano in misura intera al personale in particolari situazioni di stato ai sensi dell'art. 62 del CCNL del 16 febbraio 2005.

Art. 9

(Attività per conto terzi)

1. Per le attività svolte per conto di soggetti pubblici o privati possono prevedersi compensi aggiuntivi a favore del personale che partecipa ai relativi progetti.

2. Le modalità e le procedure per regolamentare le attività di cui al presente articolo sono definite in uno specifico regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione che, in particolare, definisce le tipologie delle attività e individua criteri e limiti per l'erogazione dei compensi al personale che svolge effettivamente la prestazione oggetto del contratto o convenzione, previa definizione di criteri generali in sede di contrattazione decentrata, che potrà fissare un limite



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

massimo di corresponsione dei compensi tra attività conto terzi e attività derivanti dal fondo di istituto.

3. Il regolamento di cui al comma precedente dovrà in ogni caso prevedere che una quota non inferiore al 10% delle somme introitate per attività conto terzi deve affluire nel bilancio dell'Istituzione.

4. Il regolamento e l'accordo di cui al precedente comma dovranno essere pubblicati sul sito dell'istituzione.

5. Nelle predette attività "conto terzi" non rientrano quelle attività istituzionali che, seppur sostenute attraverso contributi erogati da soggetti esterni, non siano effettivamente correlate a obblighi di natura contrattuale o convenzionale nell'ambito di uno specifico rapporto sinallagmatico.

Art. 10

(Sottoscrizione del contratto di istituto, controlli, pubblicità)

1. In quanto fondamentale strumento per la programmazione delle attività accademiche, la contrattazione integrativa di istituto dovrà concludersi entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno accademico di riferimento. Il contratto può essere sottoscritto tenendo conto delle risorse assegnate all'istituzione per l'anno accademico precedente a quello di riferimento.

2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda alla normativa di riferimento per la contrattazione integrativa ed in particolare ai principi, ai controlli e alle forme di pubblicità di cui all'art. 40 e 40-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., e agli articoli da 4 a 9 e 97 del CCNL "Istruzione e Ricerca" del 19 aprile 2018.

3. Tutti i compensi corrisposti a qualsiasi titolo al personale costituiscono oggetto di dettagliata informativa successiva alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali di Istituto.

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente accordo, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto.

b) con riferimento alla contrattazione relativa ai criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definite dall'amministrazione, prendono atto che lo stanziamento disponibile sul capitolo 1673/2 "Spese per la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale; spese per compensi ai funzionari docenti, per acquisto di materiale didattico e pubblicazioni" dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'e.f. 2020 è pari a € 51.051 e concordano di ripartire la somma complessiva a favore delle 82 Istituzioni AFAM statali in base ai seguenti criteri:

- € 400 quale quota fissa per ogni Istituzione per complessivi € 32.800;

- rimanente importo, pari a € 18.251, proporzionalmente alla consistenza della dotazione organica del personale docente e tecnico amministrativo come risultante al 1/11/2020.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SECRETARIATO GENERALE

Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Letto, firmato e sottoscritto

Per la parte pubblica

La Direttrice Generale

Marcella Gargano

Per le organizzazioni sindacali

F.L.C – C.G.I.L.

Prof. Luigi Caramia ^{FRANCESCO}
Francesco ^{SINDACALI}

C.I.S.L. – Federazione Università

Prof. Domenico Carlomagno

Domenico
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

Prof. Marco Ciamaeco

Marco
FEDERAZIONE GILDA UNAMS

Unione artisti AFAM

Prof.ssa Dora Liguori

Dora Liguori
CONFSAL - SNALS

Prof. Demetrio Colaci